

Ai Sigg. Clienti
Loro sedi

Trani, 22 maggio 2024

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA - MODALITA' DI ACCESSO, APPLICAZIONE E FRUIZIONE

Modalità di accesso e di applicazione del Credito d'imposta ZES unica

Il decreto DPCM del 17 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 il, definisce le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. In particolare sono stabilite le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di cui all'[art. 16](#) del DL 124/2023, convertito da L.162/2023), che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Si ricorda che il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 di 1.800 milioni di euro (art.16 c.6 DL.12/2023)

In virtù di questo, per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati dovranno **comunicare all'Agenzia** delle entrate, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle *spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024* e quelle che prevedono di sostenere *fino al 15 novembre 2024*.

Nello stesso periodo di cui al comma 1 sarà possibile: a) inviare una nuova comunicazione, che *sostituisce* integralmente quella precedentemente trasmessa, considerando che l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituirà tutte le precedenti; b) presentare la *rinuncia* integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, **entro 10 giorni** sarà comunicato l'**eventuale riparto e la percentuale di fruizione** del credito (nel caso di ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà del 100%). Quindi entro il 22 luglio 2024 le imprese sapranno se potranno beneficiare dell'agevolazione integrale o ridotta proporzionalmente e, nel caso, valutare se l'eventuale taglio al beneficio renderà poco appetibile l'agevolazione.

Inoltre i soggetti che avranno validamente *presentato* la prima *comunicazione di prenotazione* e che eventualmente avranno *realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello* inizialmente ivi *previsto* dovranno **comunicare nuovamente all'Agenzia** delle entrate, **dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025**, l'**ammontare effettivo** degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta **maturato**. Nel caso in cui la percentuale di fruizione risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate **rideterminerà** la stessa **percentuale** sulla base della comunicazione a consuntivo e la renderà nota **con provvedimento** del direttore della medesima Agenzia, da emanare sempre **entro 10 giorni** dalla scadenza del termine di cui sopra

Inoltre, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'*effettivo sostenimento delle spese ammissibili* e la *corrispondenza* delle stesse *alla documentazione* contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione obbligatoria** rilasciata da un **revisore legale** o da una società di revisione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento

Sarà l'Agenzia delle entrate a provvedere alla registrazione di tali aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Di seguito si riporta una sintesi di requisiti, percentuali, caratteristiche e limitazioni del credito

Credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno

Il comma 249 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) definisce le risorse destinate al credito d'imposta per la **ZES (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno**, che sarà concesso sugli **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024**, istituito dal [D.L. n. 124/2023](#), stabilendo un tetto di spesa pari a 1.800 milioni

Si ricorda che il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano **l'acquisizione dei beni strumentali nuovi**, destinati a *strutture produttive ubicate* nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise** e nelle zone assistite della regione **Abruzzo**.

In particolare, sono agevolabili gli **investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** (definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, [regolam.UE n. 651/14](#)), relativi all'acquisto, *anche mediante contratti di locazione finanziaria*, di **macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio**, nonché all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla **realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**. Il valore dei **terreni** e degli **immobili non può superare il 50%** del valore complessivo dell'investimento agevolato.

In riferimento all'**ampliamento degli immobili strumentali** si evidenzia che, in caso di *ampliamento di beni immobili non dotati* del requisito della *novità*, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per l'ampliamento, considerate come "interventi di nuova costruzione"; invece, in caso di interventi di *ampliamento su beni immobili dotati* del requisito della *novità*, il beneficio spetta sia sulle spese di acquisizione dell'immobile nuovo che su quelle sostenute per il suo ampliamento

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il *costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni*; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;

- alle imprese in difficoltà, come definite dall'[art. 2](#), punto 18, del [regolam.UE n. 651/14](#).

Il credito d'imposta:

➤ è attribuito nella **misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**; La nuova versione della Carta definisce **per le grandi imprese le intensità massime di aiuto** applicabili del:

- 40% per le regioni *Campania, Puglia, Calabria e Sicilia*
- 30% per le regioni *Molise, Basilicata e Sardegna*;
- 15% per le *aree previste dell'Abruzzo*.

I massimali previsti per le grandi imprese sono **maggiorati di 10 punti percentuali** per le imprese di **medie dimensioni** e di **20 punti percentuali** per le **piccole**.

Quindi, per le regioni di *Campania, Puglia, Calabria e Sicilia*, il **credito** spetterà nelle misure del:

- **40%** per le *grandi imprese*;
 - **50%** per le *medie imprese*;
 - **60%** per le *piccole imprese*
- è **cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo *non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti* dalle pertinenti discipline europee di riferimento; non sarà cumulabile con crediti da Transizione 5.0;
- e' **cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure** agevolative, che **non** siano qualificabili come **aiuti di Stato**
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** (non si applica il limite di cui all'[art. 1](#), c.53, [L. 244/2007](#));
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta **successivi**, fino a quello di conclusione dell'utilizzo.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno **mantenere la loro attività** nelle aree d'impianto, in cui è realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, **per almeno 5 anni dopo il completamento** dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo determinerà la **revoca** dei benefici concessi e goduti.

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro acquisizione o ultimazione, il **credito d'imposta** dovrà essere **rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello di entrata in funzione, i **beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il **credito d'imposta** è **rideterminato** escludendo dall'agevolazione il costo degli stessi.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato dovrà essere **restituito** mediante versamento da eseguire **entro il termine** stabilito per il versamento **a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

Infine si **evidenzia** che: è stato attivato uno **"Sportello unico digitale ZES", denominato "S.U.D. ZES"**, al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP); **i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività**, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, **sono soggetti ad "autorizzazione unica", che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori**; viene istituito il **"Portale web"** della ZES unica, che deve fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, garantendo l'accesso allo sportello unico digitale.

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati stp

